



## **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

# **ACCORDO di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale**

*Circolare del 4 aprile 2020 recante indicazioni in relazione  
all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale  
nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

**tra**

**Ente capofila/ accoglienza**

**e**

**Ente gemellato/ospitante**

## **SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE**

### ***ACCORDO di impegno e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale***

*Circolare del 4 aprile 2020 recante indicazioni in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*

*tra*

COMUNE DI RAGUSA

in appresso denominato/a “**l’ente capofila/accoglienza**”,

rappresentata da .....

e

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - RAGUSA

in appresso denominato/a “**l’ente gemellato/ospitante**”

rappresentata da .....

### **PREMESSO**

che con circolare del 4 aprile 2020 recante *indicazioni in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19* il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale (di seguito Dipartimento) ha disciplinato le modalità per consentire di riattivare i progetti attualmente sospesi e far iniziare quelli non ancora avviati, così da contribuire alla gestione della straordinaria situazione di emergenza che il Paese sta affrontando, nel rispetto delle disposizioni del Governo e in linea con i principi di precauzione e cautela che il contesto impone;

che è dovere delle istituzioni, degli enti e dei giovani operatori volontari che compongono il nostro sistema del servizio civile continuare ad assicurare, con responsabilità e consapevolezza, il contributo quotidiano a favore dei territori e delle comunità, rispondendo al proprio mandato di difesa non armata e non violenta della Patria. In questi giorni, più che mai, i progetti di servizio civile rappresentano, infatti, strumenti preziosi per garantire quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul bene della collettività;

che le indicazioni contenute nella richiamata Circolare sono improntate al principio di massima flessibilità e semplificazione, con riferimento alle procedure e alle modalità operative che gli enti possono adottare per riattivare o avviare i progetti, e al principio di massima sicurezza, in relazione all'impiego degli operatori volontari, chiamati in ogni caso ad esprimere il proprio consenso a prestare il servizio;

che per i progetti avviati nei mesi scorsi e attualmente sospesi, gli enti hanno tempo fino al prossimo 15 aprile per riattivare i progetti sospesi, anche prevedendone una eventuale rimodulazione al progetto originario convertito in nuove attività, che possono rispondere anche ad obiettivi diversi e adatti a contribuire alla gestione della straordinaria situazione di emergenza;

che viene riconosciuta l’opportunità di impegnare gli operatori volontari in attività di altri enti titolari di accreditamento che operano sullo stesso territorio o presso istituzioni pubbliche che segnalano esigenze specifiche. In tali casi si configura un “gemellaggio” tra l’ente attuatore del progetto e l’ente ospitante;

che i rapporti tra Ente capofila/ accoglienza del progetto e l’Ente ospitante vanno opportunamente regolamentati per consentire comunque il necessario supporto e accompagnamento degli operatori volontari, attraverso figure di riferimento preventivamente individuate, e per stabilire le responsabilità di ciascuno nella gestione organizzativa ed operativa delle attività e degli operatori stessi. Si rammenta, in proposito, che in nessun caso l’operatore volontario può sostituire personale dipendente o a contratto degli enti ospitanti;

che per il Dipartimento l’ente di riferimento, che è responsabile dell’adeguato impiego degli operatori volontari, è l’ente titolare di accreditamento che ha presentato il progetto;

che le attività rimodulate possono essere realizzate “sul campo” (*cioè presso la sede originaria di attuazione del progetto o presso la sede di altro ente, anche sulla base di gemellaggio*), ottemperando a quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di distanziamento sociale, oppure possono essere realizzate “da remoto” (*ossia il volontario opera presso il luogo in cui dimora*). Può avvenire che per una singola sede parte degli operatori volontari svolga attività sul campo e parte da remoto;

che qualora l’operatore volontario presta servizio “sul campo” è necessario che sia dotato dei dispositivi di protezione individuale adeguati all’esposizione al rischio. Di ciò è responsabile l’ente ospitante, ma Dipartimento e Regione, su richiesta dell’ente stesso, potranno adoperarsi per reperirli laddove ne emergesse la necessità. Resta inteso che qualora non fossero disponibili non sarà possibile che l’ente impieghi l’operatore volontario “sul campo”. È compito del Dipartimento concertare poi con le strutture preposte del Ministero dell’interno la modalità di compilazione dell’autocertificazione per giustificare gli eventuali spostamenti degli operatori volontari connessi al loro servizio, autorizzati dall’ente cui fanno capo;

che sono rimesse all’ente capofila/accoglienza le modalità con cui acquisire l’eventuale disponibilità di sede di altro ente ospitante. In particolare, se si tratta di sede di ente privato senza scopo di lucro non accreditato, l’ente capofila si accerta dell’ottemperanza rispetto alle previsioni del d.lgs. 81/2008 e di tale accertamento ne risponde. A tal proposito, si rammenta che l’assicurazione stipulata dal Dipartimento a favore degli operatori volontari prevede la copertura assicurativa con riferimento al servizio e non ai luoghi dove viene prestato e pertanto la sede di svolgimento non pregiudica la sua applicabilità;

che nel rispetto del principio di flessibilità indispensabile per garantire la riattivazione dei progetti sospesi, limitatamente al periodo di validità della richiamata Circolare, inteso come periodo transitorio, è consentito all’ente capofila - in via eccezionale ed in deroga alle disposizioni vigenti - di riarticolare l’orario di servizio previsto nel progetto originario e conseguentemente nel contratto dell’operatore volontario, sia con riferimento al numero dei giorni che al numero delle ore di impiego, anche prevedendo ad esempio attività ad orario intermittente nel corso di una stessa giornata. Resta fermo l’obbligo dell’operatore volontario di perseguire gli obiettivi assegnati dall’ente capofila e ospitante anche su base settimanale e di realizzare le attività indicate secondo le modalità operative definite. L’ente capofila/ospitante può tracciare il servizio con una sorta di “foglio presenze” anche settimanale, registrate da remoto e in modo virtuale. Ogni eventuale inadempimento da parte dell’operatore volontario viene segnalato dall’ente capofila al Dipartimento per l’opportuna verifica e l’eventuale adozione dei provvedimenti del caso;

che la riattivazione dei progetti sospesi può avvenire anche attraverso la rimodulazione delle attività progettuali originarie, e che queste ultime possono altresì essere temporaneamente convertite in nuove attività, anche in raccordo con altri enti od istituzioni ospitanti, sarà necessario prevedere uno o più moduli di formazione ad hoc, da erogare a distanza (FAD, videoconferenza, altri sistemi tecnologici), o comunque nel rispetto del distanziamento sociale, per fornire agli operatori volontari le conoscenze di base essenziali.

In considerazione della finalità che ci si propone, tali moduli devono essere erogati prima dell'impiego degli operatori volontari nelle nuove attività ed in ogni caso le ore corrispondenti sono ricomprese nell'orario di servizio, se non ricondotte ai moduli di formazione specifica che possono pertanto subire una rimodulazione dei contenuti e con riferimento ai formatori;

che in considerazione della straordinarietà della situazione, le ordinarie attività di monitoraggio e valutazione condotte dall'ente capofila, comprese le verifiche previste e relativi strumenti utilizzati per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti nell'ambito delle attività formative, possono essere rimodulate rispetto alle ordinarie tempistiche e modalità (attraverso ad esempio la compilazione di questionari da remoto e laddove possibile l'organizzazione di incontri in videoconferenza tra i soggetti interessati – prevalentemente Operatori Locali Progetto ed operatori volontari), avendo cura di raccogliere suggerimenti e *feedback* dagli operatori volontari rispetto alle modalità adottate per la prosecuzione delle attività di servizio civile;

che in fase di riattivazione del progetto si ritiene opportuno che l'ente capofila/accoglienza, nei limiti delle oggettive possibilità, si accordi con l'amministrazione comunale per mettere meglio a fuoco contesti, bisogni, esigenze, criticità, limitazioni e finalizzare più efficacemente le attività al contesto emergenziale. A tal fine l'ente può fare riferimento agli uffici comunali di protezione civile o dei servizi sociali, oppure al Centro operativo comunale laddove costituito. Il Dipartimento e le Regioni e Province Autonome, in collaborazione rispettivamente con l'ANCI nazionale e le ANCI regionali, favoriscono ogni azione di raccordo. In ogni caso, anche se l'attività di raccordo non si potesse realizzare, è necessario che l'ente capofila dia comunicazione della ripresa delle attività al comune presso cui tali attività vengono svolte - facendo riferimento a una delle strutture sopra richiamate - e alla Regione interessata;

che gli operatori volontari attualmente in regime di “sospensione” continuano a beneficiare del permesso straordinario retribuito fino alla riattivazione del progetto, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il prossimo 16 aprile;

che entro il 15 aprile p.v. l'Ente capofila deve dare comunicazione al Dipartimento in merito ai progetti da riattivare , con procedura ordinaria o con rimodulazione;

che l'ente capofila/accoglienza e l'ente ospitante, per poter svolgere azioni comuni ed integrare le rispettive competenze/responsabilità, nonché garantire un'efficiente gestione degli operatori volontari in servizio civile universale, devono stipulare il presente accordo

tutto ciò premesso, l'ente capofila/accoglienza e l'Ente gemellato/ospitante

## CONVENGONO

quanto segue

### Articolo 1 (*Oggetto dell'accordo*)

1. L'ente capofila/accoglienza e l'ente ospitante si impegnano, nel quadro della normativa vigente in materia di servizio civile universale, a realizzare, in uno spirito di cooperazione, i progetti di servizio civile universale secondo le finalità ed i principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 per come previsto dalla Circolare del 4 aprile 2020 recante indicazioni in relazione all'impiego degli operatori volontari del servizio civile universale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### Articolo 2 (*Definizione delle rispettive funzioni e competenze*)

- 1. L'ente capofila è responsabile verso il Dipartimento e si impegna a:**
  - a. presentare al Dipartimento la rimodulazione del progetto sospeso e continua a tal fine, la titolarità dei rapporti con il Dipartimento;
  - b. collaborare e partecipare con l'ente ospitante nell'attività di impiego degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione del progetto;
  - c. provvedere alla realizzazione dell'attività di formazione per l'operatore locale di progetto e per gli operatori volontari, tramite un formatore accreditato;
  - d. monitorare l'andamento del progetto approvato, il suo sviluppo e i risultati raggiunti, disponendo - ove necessario - le opportune modifiche per un diverso approccio operativo da parte dell'ente ospitante, ivi incluso l'intervento sulla figura dell'operatore locale di progetto, in modo da migliorare le attività dei volontari;
  - e. raccogliere la documentazione relativa all'inizio del servizio nel progetto rimodulato e della presenza degli operatori volontari;
  - f. tenere la corrispondenza con il Dipartimento;
  - g. sottoporre al legale rappresentante dell'ente ospitante specifiche criticità riscontrate nella realizzazione dei progetti.
- 2. L'ente ospitante si impegna a:**
  - a. impiegare gli operatori volontari assegnati in attività senza scopo di lucro secondo le modalità indicate nel progetto rimodulato ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Governo e in linea con i principi di precauzione e cautela che il contesto emergenziale impone ;
  - b. facilitare l'integrazione degli operatori volontari nell'Ente ospitante fornendo agli stessi un'adeguata collocazione e un sostegno formativo specifico sui rischi e attività del progetto;
  - c. nominare uno o più referenti del progetto (in caso di più sedi di attuazione del progetto), in possesso dei requisiti di competenza professionale che le attività del progetto richiedono;
  - d. garantire la partecipazione dei referenti di progetto alla eventuale formazione erogata dall'ente capofila;
  - e. mettere a disposizione sul proprio sito web una pagina dedicata al progetto;
  - f. fornire dispositivi individuali di protezione, accertamenti delle condizioni di salute degli operatori volontari, formazione specifica sui rischi in situazione di emergenza covid-19 e supporti logistici e mezzi per garantire il regolare e responsabile svolgimento delle attività del progetto;
  - g. informare tempestivamente l'ente capofila di eventuali difficoltà o problemi connessi alla realizzazione del progetto;
  - h. recepire le indicazioni dell'ente capofila relative alla eventuale necessità di adeguamento delle modalità di gestione dei volontari;
  - i. seguire gli operatori volontari in modo adeguato durante tutto il periodo emergenziale di svolgimento del servizio civile universale;

**Articolo 3**  
*(Banche dati e scambio di informazioni)*

1. Le parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa in materia di dati personali, di cui vengano in possesso nell'attuazione del progetto di servizio civile universale.

**Articolo 4**  
*(Durata del contratto)*

1. Il presente accordo resta in vigore fino alla data di conclusione dell'emergenza covid-19 ad oggi prevista per il 31 luglio 20220.

**Articolo 5**  
*(collaborazione altro Ente )*

1. L'Ente capofila di avvale della professionalità ed esperienza pluriennale dell'Ente Associazione Serviziocivile e Sostegno Disabili – A.S.SO.D. ONLUS – già individuato nella fase di progettazione al quale anche per la rimodulazione del progetto viene assegnato un ruolo di assistenza tecnica amministrativa e di coordinamento con l'Ente Ospitante.

**Articolo 6**  
*(Disposizioni finali)*

1. Le parti si impegnano ad effettuare incontri periodici, al fine di verificare l'andamento del progetto, nonché di esaminare e risolvere le eventuali questioni organizzative connesse all'attuazione degli stessi.

Lì,

Per l'Ente capofila/accoglienza

.....

Per l'Ente ospitante

.....

Per l'Ente A.S.SO.D. onlus